

DELIBERAZIONE N. 400 DEL 24/04/2025	
<p>OGGETTO: PRESA D'ATTO STIPULA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI (CAPOFILA), ISTITUTI FISOTERAPICI OSPITALIERI – ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA IRCCS (UO2), AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO-PAUSILIPONE (UO3) E IRCCS ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II (UO4), PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR-TR1-2023-12377233, DAL TITOLO: “DEVELOPING A BIOBANK NETWORK AMONG MAJOR SARCOMA TREATMENT CENTERS TO IMPROVE BIOMEDICAL RESEARCH”, PI DOTT.SSA SIMONA DI MARTINO, CUP MASTER D33C24000430006</p>	
<p>Esercizi/o e conto 2024-2026 // 401030301</p> <p>Centri/o di costo 3050050</p> <p>- Importo presente Atto: € € 261.080,00</p> <p>- Importo esercizio corrente: € 0,00</p> <p>Budget</p> <p>- Assegnato: € -</p> <p>- Utilizzato: € -</p> <p>- Residuo: € -</p> <p>Autorizzazione n°: -</p> <p>Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista</p>	<p style="text-align: center;">STRUTTURA PROPONENTE</p> <p style="text-align: center;">UOSD Servizio Amministrativo Ricerca</p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile</p> <p style="text-align: center;">Giovanna Evangelista</p> <p style="text-align: center;">Responsabile del Procedimento</p> <p style="text-align: center;">Giovanna Evangelista</p> <p style="text-align: center;">L'Estensore</p> <p style="text-align: center;">Simone Savina</p> <p>Proposta n° DL-363-2025</p>
<p>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</p> <p>Positivo</p> <p>Data 22/04/2025</p> <p>IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto</p>	<p>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</p> <p>Positivo</p> <p>Data 22/04/2025</p> <p>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. Giovanna Evangelista</p>

Parere del Direttore Scientifico IRE f.f. **Giovanni Blandino** data 18/04/2025 Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG **Maria Concetta Fagnoli** data 22/04/2025 Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 8 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:
All. 1

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Viste le deliberazioni n. 367 del 23 aprile 2024 e n. 263 del 18 marzo 2025 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Costanza Cavuto quale Direttore Sanitario f.f. e la Dott.ssa Giovanna Evangelista quale Direttore Amministrativo f.f.;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per

l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, come da ultimo modificati dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 200, che prevedono la possibilità per gli IRCCS di stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e attuare misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università, per la realizzazione di comuni progetti di ricerca, in conformità all'art. 15 L. n. 241/1990;

Premesso che, facendo seguito alla nota prot. n. 11704 del 3 settembre 2024 della Direzione Scientifica IRE, con deliberazione n. 793 del 30 settembre 2024 è stato accettato il finanziamento pari a 261.080,00 € (duecentosessantunomilaottanta/00 euro) esente IVA erogato dall'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli in favore degli Istituti Fisoterapici Ospitalieri – Istituto Nazionale Tumori Regina Elena IRCCS (di seguito "IFO-IRE"), in qualità di Unità Esterna (UO2), per la realizzazione del Progetto dal titolo: "***Developing a biobank network among major sarcoma treatment centers to improve biomedical research***" (di seguito "Progetto"), codice PNRR-TR1-2023-12377233, PI Dott.ssa Simona Di Martino, CUP MASTER D33C24000430006, a seguito della sottoscrizione, avvenuta in data 9 maggio 2024, della Convenzione attuativa tra il Ministero della Salute (di seguito "MdS"), l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli (Soggetto attuatore-beneficiario) e il Dott. Davide Maria Donati (PI);

che alla realizzazione del Progetto concorreranno n. 4 Unità Operative:

- IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli (UO1);
- IFO-IRE (UO2);
- Azienda Ospedaliera Di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon (UO3);
- IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II (UO4);

che, ai sensi dell'art. 4 della citata Convenzione, la stessa ha durata pari a 24 mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori 6 mesi;

- Atteso che in quanto sottoscrittore della Convenzione e Soggetto Attuatore-Beneficiario del Progetto, il MdS ha affidato all'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli la responsabilità circa la corretta conduzione scientifica ed amministrativa del Progetto, lasciandogli l'onere di disciplinare i rapporti con le Unità Operative esterne afferenti al Progetto;
- Rilevato che, in data 14 aprile 2025, è stato sottoscritto apposito Accordo di Collaborazione (di seguito "Accordo") tra IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli (UO1), IFO-IRE (UO2), Azienda Ospedaliera Di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon (UO3) e l'IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II (UO4) per la disciplina dei reciproci rapporti, ai fini dello svolgimento del Progetto;
- che la durata dell'Accordo, come stabilito dall'art. 3 dello stesso, decorre dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione e resta in vigore sino a completo esaurimento delle attività previste per l'esecuzione del Progetto e delle relative attività di rendicontazione, ossia 24 mesi dalla data di inizio attività (31 agosto 2024), eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi come previsto dall'art. 12 della Convenzione;
- Considerato che l'art. 13 dell'Accordo in materia di trattamento dei dati personali prevede l'impegno delle Parti ad osservare quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nell'esecuzione delle attività inerenti all'Accordo stesso e nel perseguimento dei propri fini istituzionali;
- che le Parti, qualora prevedano uno scambio di materiale per la realizzazione delle attività progettuali, si impegnano a disciplinare tali aspetti secondo quanto previsto all'art. 10 dell'Accordo;
- Acquisita la nota folium n. 5543 del 8 aprile 2025 dalla Direzione Generale, per la gestione dei successivi adempimenti;
- Ritenuto opportuno prendere atto della stipula, avvenuta in data 14 aprile 2025, dell'Accordo di Collaborazione tra IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli (UO1), IFO-IRE (UO2), l'Azienda Ospedaliera Di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon (UO3) e l'IRCCS

Istituto Tumori Giovanni Paolo II (UO4) per svolgimento del Progetto dal titolo: “*Developing a biobank network among major sarcoma treatment centers to improve biomedical research*” - codice PNRR-TR1-2023-12377233, CUP MASTER D33C24000430006, PI Dott.ssa Simona Di Martino che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1);

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prendere atto della stipula, avvenuta in data 14 aprile 2025, dell’Accordo di Collaborazione tra IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli (UO1), IFO-IRE (UO2), l’Azienda Ospedaliera Di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon (UO3) e l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II (UO4) per svolgimento del Progetto dal titolo: “*Developing a biobank network among major sarcoma treatment centers to improve biomedical research*” - codice PNRR-TR1-2023-12377233, CUP MASTER D33C24000430006, PI Dott.ssa Simona Di Martino che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1);

La UOSD Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Giovanna Evangelista

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

Delibera


di approvare la proposta così formulata concernente “PRESA D’ATTO STIPULA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI (CAPOFILA), ISTITUTI FISOTERAPICI OSPITALIERI – ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA IRCCS (UO2), AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO-PAUSILIPONE (UO3) E IRCCS ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II (UO4), PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR-TR1-2023-12377233, DAL TITOLO: “DEVELOPING A BIOBANK NETWORK AMONG MAJOR SARCOMA TREATMENT CENTERS TO IMPROVE BIOMEDICAL RESEARCH”, PI DOTT.SSA SIMONA DI MARTINO, CUP MASTER D33C24000430006

” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR-TR1-2023-12377233, DAL TITOLO: “DEVELOPING A BIOBANK NETWORK AMONG MAJOR SARCOMA TREATMENT CENTERS TO IMPROVE BIOMEDICAL RESEARCH” - CUP MASTER: D33C24000430006

tra

IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, con sede legale in Via di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna (BO), Cod. Fiscale e P. Iva: 00302030374 (di seguito “**Capofila**” o “**IOR**”) nella persona del Legale Rappresentante, Dr. Andrea Rossi in qualità di Direttore Generale

e

IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri-Istituto Nazionale Tumori Regina Elena avente sede in Via Elio Chianesi, 53, 00144 Roma, C.F. 02153140583 e P. IVA 010330110006, rappresentato dal Dott. Livio De Angelis, in qualità di Legale Rappresentante, (di seguito, per brevità, anche “**U.O. n. 2**” o denominati “**IRCCS IFO-IRE**”),


e

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO-PAUSILIPON, con sede legale in via T. Ravaschieri (già Via della Croce Rossa) n. 8, Cod. Fiscale e P. Iva: 06854100630, (di seguito, per brevità, anche “**U.O. n. 3**” o “**AORN S-P**”), nella persona del Legale rappresentante p.t. dott. Rodolfo Conenna, in qualità di Direttore Generale

e

IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II, con sede legale in Bari Viale Orazio Flacco n.65 CAP 70124 Cod. Fiscale e P. Iva: 00727270720, (di seguito, per brevità, anche “**U.O. n. 4**”),





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico




nella persona del Legale Rappresentante Avv. Alessandro Delle Donne nato a Pescara (PE) il 22/07/1970 CF. DLLLSN70L22G482K

di seguito, singolarmente la “**Parte**” e collettivamente anche le “**Parti**”.

Visti:

- l'art. 15 della Legge 241/90 “Accordi fra pubbliche amministrazioni”, per cui le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 ed in particolare la Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1. “Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”;
- il II Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca da finanziare nell'ambito del PNRR, relativo all'anno 2023 (di seguito “Avviso”), pubblicato sul sito web del Ministero della Salute in data 24/04/2023 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulle seguenti tematiche: 1. Proof of concept (PoC), 2. Tumori Rari (TR), 3. Malattie Rare (MR), 4. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali (Innovazione in campo diagnostico, Innovazione in campo terapeutico, Fattori di rischio e prevenzione; Eziopatogenesi e meccanismi di malattia);
- il decreto n.5 del 29 marzo 2024 del Capo ad interim del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della Salute, registrato dall'ufficio centrale di bilancio presso questo Ministero in data 4 aprile 2024 al n.225, con il quale, in osservanza alle disposizioni del Comitato tecnico sanitario, sezione c) espresse all'unanimità



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico




nella riunione del 26 marzo 2024, è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca del secondo avviso pubblico PNRR- Missione 6 - Componente 2 - Investimento 2.1, afferenti alle tematiche progettuali Proof of Concept, Tumori Rari, Malattie Rare, Malattie Croniche non Trasmissibili, ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali (tematiche: Innovazione in campo diagnostico; Innovazione in campo terapeutico), Malattie Croniche non Trasmissibili, ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali (tematiche: Fattori di rischio e prevenzione; Eziopatogenesi e meccanismi di malattia) sono stati individuati i Destinatari istituzionali e i Principal Investigator;

Premesso che:

- IOR, in qualità di Destinatario Istituzionale ed Istituzione Capofila, ha partecipato al Bando PNRR 2022, presentando in data 16/05/2023 il Progetto di Ricerca (di seguito "**Progetto**") dal seguente titolo: "Developing a Biobank network among major sarcoma treatment centers to improve biomedical research", Codice Progetto: D33C24000430006, coordinato dal Prof. Davide Maria Donati, che si è collocato in posizione utile;
- il Ministero della Salute ha notificato, con il messaggio ID 2024003571 trasmesso a IOR in data 08/04/2023, attraverso la piattaforma Work Flow della Ricerca (qui di seguito, per brevità, anche "**WFR**"), che la valutazione della proposta progettuale ha avuto esito positivo confermando che, pertanto, lo stesso è stato ammesso a finanziamento, con l'assegnazione dell'importo complessivo richiesto in fase di presentazione del Progetto, pari a € 983.330,00 (euro novecentoottantatremilatrecentotrenta/00), secondo le modalità e le Voci di Spesa indicate nella relativa Convenzione fra il Direttore Generale del Capofila, il Ministero della Salute ed il PI (di seguito, per brevità, anche "**Convenzione**"), trasmessa attraverso WFR dal Direttore dell'Ufficio 4 della Ex Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;
- il finanziamento assegnato al Progetto di Ricerca deriva da Fondi della Commissione Europea stanziati nell'ambito del Piano di Ripresa e Resilienza e che lo stesso finanziamento verrà erogato dal Ministero della Salute a IOR, che svolge le funzioni di Soggetto Attuatore del Programma PNRR.





Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse, la Convenzione, unitamente al Progetto di Ricerca (allegato alla suddetta Convenzione) anche se non materialmente acclusi, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto e obblighi delle Parti


Il presente Accordo disciplina i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra IOR, in qualità di Destinatario Istituzionale del Progetto e Capofila, e le Unità Operative n. 2, 3 e 4; (di seguito, per brevità, anche “**U.O.** o collettivamente “**UU.OO.**”), finalizzato al corretto e compiuto svolgimento delle attività progettuali declinate nel Progetto, secondo quanto stabilito nell’ambito del piano esecutivo e finanziario del Progetto allegato alla Convenzione e in conformità a quanto previsto dall’Avviso e dalla Convenzione.

Il CUP MASTER associato al finanziamento del Progetto è il seguente D33C24000430006, mentre i CUP generati dalle Unità Operative, collegati al CUP MASTER e trasmessi al Ministero della Salute tramite WFR, sono i seguenti:

- U.O. n. 2: H83C24000390006;
- U.O. n. 3: H63C24000470006;
- U.O. n. 4: F93C24000340006;

Le Parti, per la realizzazione del Progetto, in conformità alle normative di legge vigenti, si impegnano a:

- garantire l’esecuzione delle attività così come indicate nel Progetto;
- impiegare il budget destinatogli per le sole finalità del Progetto;
- garantire ogni ragionevole sforzo per poter ottenere tutte le autorizzazioni e le approvazioni necessarie per l’avvio delle attività nelle tempistiche richieste dalla Convenzione, in particolare dall’art. 4 comma 4 della Convenzione.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Art. 3 – Efficacia e durata

Le Parti convengono che la validità del presente Accordo ha decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso, e sarà valido fino alla conclusione del Progetto e delle relative attività rendicontative, incluse eventuali proroghe.

L'efficacia del presente Accordo è condizionata sospensivamente alla comunicazione di avvio attività al Ministero, conseguente all'ottenimento del parere favorevole del Comitato Etico competente e/o all'autorizzazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 riguardante la sperimentazione animale, ove previsti, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione e dell'art. 13, comma 2 dell'Avviso.

Le attività progettuali decorreranno dalla data che verrà comunicata dal Capofila al Ministero nella comunicazione di cui al comma precedente e termineranno dopo 24 mesi a partire da tale data, salvo eventuale proroga concessa dal Ministero della Salute.

Art. 4 – Referenti della ricerca


Per le finalità di cui al presente Accordo, IOR designa quale Responsabile Scientifico delle attività di Progetto il Prof. Davide Maria Donati, mentre i Responsabili Scientifici delle Unità Operative sono i seguenti:

- U.O. n. 2: Dr.ssa Di Martino Simona;
- U.O. n. 3: dott.ssa Fabiola De Gregorio;
- U.O. n. 4: Dott. Sabino Strippoli;

In relazione agli aspetti amministrativi del presente Accordo, le Parti designano quali Referenti amministrativi:

- per IOR: Dott.ssa Cristina Gironimi, Responsabile della SS Amministrazione della Ricerca (contatti: telefono – 051.636.6740; email - ufficioricerca@ior.it; PEC – ufficio.ricerca@pec.ior.it);
- per U.O. n. 2: Dr. Livio De Angelis (contatti: telefono 0652662702, email dirgen@ifo.gov.it – PEC dirgen@cert.ifo.it);





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



- per U.O. n. 3: dott.ssa Maria Luigia Mazzone, Responsabile Ufficio Ricerca (contatti: telefono 0812205269-5209-5213; e-mail ml.mazzone@santobonopausilipon.it, ufficioricerca@santobonopausilipon.it – PEC santobonopausilipon@pec.it)

- per U.O. n. 4: Avv. Dott. Riccardo Ottavio Acquaviva (contatti: telefono: 328/1389786, e-mail: r.acquaviva@oncologico.bari.it – PEC direzione.generale@pec.oncologico.bari.it)

Dott. Antonio Pierro (contatti: telefono: 371/1319045, e-mail a.pierro@oncologico.bari.it – PEC direzione.generale@pec.oncologico.bari.it)

L'eventuale sostituzione dei Referenti sopracitati ad opera delle Parti dovrà essere comunicata per iscritto all'altra Parte e, ove possibile, con un ragionevole preavviso.

Art. 5 – Finanziamento


Il finanziamento complessivo assegnato ammonta a € 983.330,00 (euro novecentoottantatremilatrecentotrenta/00) ed è così ripartito a ciascuna Unità Operativa per lo svolgimento del Progetto:

- U.O. n. 2: € 261.080,00 (euro duecentosessantunomilaottanta/00) esente IVA;
- U.O n. 3: € 369.150,00 (euro trecentosessantannovemilacentocinquanta/00) esente IVA;
- U.O n. 4: € 172.270,00 (euro centosettantaduemiladuecentosettanta/00) esente IVA;

Il finanziamento complessivo verrà erogato dal Ministero al Capofila nelle seguenti modalità:

- massimo 40% al momento della comunicazione, da parte del Soggetto beneficiario, dell'inizio dell'attività di ricerca, a titolo di anticipazione;
- quota a rimborso per un ulteriore massimo complessivo pari al 70% dopo l'invio, al 12° mese dall'inizio delle attività progettuali, da parte del Soggetto attuatore-beneficiario della relazione scientifica intermedia e dopo la sua approvazione, sulla base della presentazione delle richieste di pagamento a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario, come risultanti dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



- quota a rimborso residuale a saldo pari al 30% (ovverosia fino al 100% della richiesta complessiva) a conclusione della ricerca, dopo l'invio da parte del Soggetto attuatore-beneficiario della relazione scientifica finale e della rendicontazione economica, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione del progetto, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Gli importi di cui sopra, verranno erogati da parte del Capofila alle Unità Operative secondo le seguenti modalità:

- una prima quota, proporzionale alla percentuale di finanziamento ricevuta dal Ministero a titolo di anticipazione;
- una seconda quota, a titolo di rimborso, sulla base delle spese effettivamente sostenute e dichiarate da ciascuna U.O., fermi i limiti dell'importo erogato dal Ministero di cui all'art. 10 della Convenzione;
- una terza quota a rimborso residuale a saldo sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuna U.O., fermi i limiti dell'importo erogato dal Ministero di cui all'art. 10 della Convenzione.


Resta inteso che le rate di finanziamento verranno erogate a ciascuna U.O., entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte del Capofila della relativa tranche di finanziamento da parte del Ministero.

Art. 6 – Relazioni scientifiche

Allo scadere dei 12 (dodici) mesi dall'inizio dell'attività della ricerca, ciascuna U.O. dovrà inviare a IOR la relazione scientifica intermedia (sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante e dal PI), la quale dovrà contenere la descrizione delle attività progettuali svolte da ogni singola U.O. da cui risulti lo stato avanzamento lavori (SAL) ed il regolare svolgimento della ricerca, secondo quanto riportato nel Progetto approvato, come da art. 7 della Convenzione.

Fatta salva l'eventuale concessione di proroga della durata delle attività progettuali, al termine di 24 (ventiquattro) mesi, e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dopo la data fissata per il termine della ricerca, ciascuna U.O. dovrà inviare a IOR:





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



- la relazione scientifica finale, contenente quanto posto in essere anche da eventuali Enti co-finanziatori, che documenti la coerenza, per ciascuna U.O., delle attività svolte con il Progetto approvato e gli obiettivi raggiunti;
- copia dei lavori pubblicati su riviste impattate a seguito dello svolgimento della ricerca;
- indicazioni del repository pubblico dove sono resi disponibili i dati grezzi progettuali e quelli utilizzati per le pubblicazioni scientifiche correlate;
- il rispetto dei costi sostenuti rispetto ai vincoli del bando in materia di gender e spese effettuate da parte di istituzioni nell'area del Meridione.


Art. 7 Rendicontazione economica

Ciascuna U.O. ai fini di agevolare gli adempimenti di rendicontazione ai sensi dell'art. 6 della Convenzione, si impegna a:

- registrare su base almeno bimestrale, entro 10 giorni successivi all'ultimo giorno del periodo considerato, i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del progetto nel sistema informatico "ReGiS" e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241 da parte dall'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR presso il Ministero della Salute;
- fornire semestralmente i dati di rendicontazione secondo il format che verrà fornito dal Capofila.

La rendicontazione economica dovrà essere corredata da una relazione di certificazione e di apposita checklist di verifica dei requisiti minimi del bando, rilasciata da un Revisore esterno indipendente, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali, in possesso dei requisiti richiesti dalla Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e dalla relativa legislazione nazionale di attuazione, che certifichi la regolarità amministrativo-contabile delle spese sostenute per la realizzazione del Progetto, la loro conformità alla normativa di riferimento vigente, il rispetto





delle condizionalità e di tutti i requisiti previsti dall'Avviso e dalla Convenzione, il rispetto delle normative nazionali ed europee in materia e la congruenza con le attività svolte ed i risultati raggiunti.

Il Revisore esterno sarà individuato dal Capofila e di conseguenza, le UU.OO. si impegnano a non ostacolare le attività di revisione di cui al comma precedente e a fornire al Revisore tutta la documentazione necessaria e richiesta dalle linee guida di rendicontazione e dall'Avviso.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Articolo, si rinvia alla Convenzione. Ciascuna U.O. è individualmente responsabile, per quanto di propria competenza, del rispetto di quanto previsto dall'Avviso, dalle linee guida di rendicontazione e dal Progetto.

Art. 8 - Variazioni del progetto e del piano dei costi


A partire dal 3° (terzo) mese successivo all'avvio del Progetto, e fino a 3 (tre) mesi prima della scadenza del Progetto, tramite il Capofila è possibile proporre variazioni al Progetto, coerenti con gli obiettivi progettuali, o alla distribuzione di fondi tra le UU.OO., tramite il portale WFR e il sistema informatico "ReGiS" purché non comportino un aumento del finanziamento complessivo a carico del Ministero, che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta del Ministero. La richiesta di modifica deve dimostrare le necessità scientifiche alla base della richiesta e l'equivalenza della modifica proposta rispetto al raggiungimento degli obiettivi progettuali previsti, modifica che avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Articolo, si rinvia alla Convenzione.

Art. 9 – Attività scientifiche del Progetto

Le attività oggetto del presente Accordo saranno svolte presso le Parti, in particolare presso la SC Clinica Ortopedica e Traumatologica III a prevalente indirizzo Oncologico e presso le seguenti UU.OO.:

- U.O. n. 2; UOC Anatomia Patologia, Settore Biobanca;
- U.O. n. 3; UOC Oncologia Pediatrica; UOC Anatomia Patologica; UOS Laboratori di ricerca e Biobanca;



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



-U.O. n. 4; SSD Tumori Rari e Melanoma; Settore Biobanca

Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso reciproco ai laboratori e alle strutture ai Responsabili delle attività ed al personale coinvolto nelle attività, di cui eventualmente potrà essere redatto un elenco condiviso per iscritto tra le Parti.

Le Parti, se previsto dal Progetto, realizzeranno sperimentazioni animali e pertanto si impegnano ad osservare quanto indicato dalla normativa in tale campo.

Le Parti, inoltre, se previsto dal Progetto, realizzeranno studi clinici e pertanto si impegnano ad osservare quanto indicato nel disegno di Studio, così come descritto nel Protocollo e nella relativa documentazione, nonché tutte le raccomandazioni precisate nel parere dei Comitati Etici competenti.

Lo Studio, inoltre, sarà condotto in conformità con il protocollo, i principi etici che hanno la loro origine nella Dichiarazione di Helsinki (64a Assemblea Generale WMA, Fortaleza, Brasile, ottobre 2013), la Conferenza Internazionale sull'Armonizzazione ha consolidato la Linea Guida E6 per la Buona Pratica Clinica, oltre alla normativa applicabile in materia, nonché la normativa sul trattamento dei dati tra cui, ma non limitatamente, il Regolamento UE nr. 679/20216.


Art. 10 – Trasferimento di Materiale

Per la realizzazione delle attività scientifiche di cui all'articolo 8, potrebbe esser previsto uno scambio di materiale (di seguito "Materiale") tra le Parti, come meglio dettagliato nell'Allegato A che dovrà essere redatto e sottoscritto dai Responsabili Scientifici delle Parti quando necessario.

Le Parti si impegnano a:

A) utilizzare il Materiale esclusivamente per lo scopo descritto nel Progetto e/o nel Protocollo di Studio - così come approvato dai Comitati Etici competenti e in conformità alle leggi e ai regolamenti, alle Linee Guida e raccomandazioni emesse da organismi internazionali e nazionali riguardanti il Materiale e la sua gestione e, se previsto, alla normativa in ambito di Studi Clinici e alla normativa sul trattamento dei dati;






- B) il materiale biologico trasferito dovrà essere munito di adeguato documento di trasporto , opportunamente etichettato e con i riferimenti del Progetto/Protocollo,
- C) limitare l'accesso al Materiale al solo personale qualificato e in grado di gestire in sicurezza tale Materiale;
- D) adottare tutte le misure necessarie, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del Materiale e a prendere le opportune precauzioni per ridurre al minimo qualsiasi rischio di danno a persone e cose e proteggere il Materiale stesso dai furti o uso improprio;
- E) non trasferire a terzi il Materiale senza il consenso per iscritto della Parte che ha fornito il Materiale;
- F) restituire, se richiesto e se possibile, alla Parte il Materiale al termine delle Attività;
- G) assumere la responsabilità per l'impiego del Materiale e per le eventuali conseguenze del trattamento;
- H) informare prontamente la Parte trasferente in caso di insorgenza di eventuali eventi avversi relativi al Materiale;
- I) non divulgare eventuali dati tecnici inferibili dal Materiale che non siano stati già resi pubblici/pubblicati;
- L) nessuna delle Parti concede, cede, trasmette o trasferisce in altro modo all'altra Parte licenze esplicite o implicite o altri diritti ai sensi di brevetti, domande di brevetto, segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale già appartenenti alla Parte per l'utilizzo del materiale, delle modifiche o di eventuali brevetti correlati per fini di lucro o commerciali, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Contratto, salvo diverso accordo che verrà sottoscritto tra le Parti.

Art. 11 - Proprietà e diffusione dei risultati

Il Background di ogni Parte è e resta di piena ed esclusiva proprietà della Parte stessa, anche qualora fossero messi a disposizione dell'altra Parte per lo svolgimento delle attività del Progetto di ricerca ma non generate nell'ambito dello stesso. Ciascuna Parte sarà libera di determinare se e quale Diritti Pregressi mettere a disposizione dell'altra Parte per lo svolgimento del Progetto.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



La proprietà dei risultati, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del Progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta alle predette Parti.

Il Capofila si impegna a garantire un'adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online, sia sul web che sui social media.

Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al Progetto di ricerca oggetto del presente Accordo – per il quale deve essere assicurato l'accesso non oneroso al Ministero - deve contenere l'indicazione che il Progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con un'esplicita dichiarazione che reciti "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – PNRR M6C2 - Investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN", l'emblema dell'Unione Europea ed il codice del Progetto.

In assenza della predetta specifica, il Ministero della Salute non riconoscerà l'importo delle spese di pubblicazione sostenute e presentate nella rendicontazione economica.

I prodotti di cui ai precedenti commi devono essere resi pubblici attraverso sistemi che consentano l'immediata fruizione da parte del pubblico (ad esempio open-access) e non potranno essere oggetto di pubblicazione scientifica per la quale sia necessario il pagamento di una sottoscrizione ovvero il pagamento per la relativa consultazione. L'eventuale violazione del presente comma, anche per una sola pubblicazione, sarà oggetto di una penale pari al 25% del finanziamento complessivo.


Le Parti convengono che il Ministero possa dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni scientifiche da essa derivate.

Le Parti concorderanno in un eventuale accordo successivo al presente, le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale.

Art. 12 – Riservatezza

Ai fini del presente Accordo, per "Informazioni Riservate" si intende: qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico




economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto del presente Accordo e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come "riservati" o "segreti".

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso: (a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi; (b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi; (c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Accordo; (d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate; (e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione; (f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente: (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico




alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico; (b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi; (c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili; (d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato; (e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione; (f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione; (g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e dal Regolamento UE 2016/679 «GDPR».

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione,





elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.


In particolare, le Parti danno atto che, in base ai principi previsti all'art. 5 del suddetto GDPR, i dati personali sono:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;
- b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d. esatti e, se necessario, aggiornati, attraverso l'adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;
- e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Le Parti si impegnano altresì ad adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa e di consenso derivanti dal GDPR nei confronti delle persone fisiche coinvolte dalle attività oggetto della Convenzione.

Art. 14 - Casi di riduzione, sospensione o revoca del contributo

Nei casi tassativamente previsti all'art. 14 comma 1) della Convenzione, il Ministero della Salute può procedere a dichiarare la sospensione o revoca totale o parziale del finanziamento concesso, con conseguente eventuale restituzione delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Ai sensi dell'art. 14 comma 2) della Convenzione, il Ministero della Salute può applicare riduzioni finanziarie in misura variabile e/o consistenti nel mancato riconoscimento delle spese.

Art. 15 – Risoluzione

Il Capofila si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del presente Accordo qualora l'U.O. non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e comunque pregiudichi l'assolvimento da parte dello stesso Capofila degli obblighi imposti dal Ministero.

Art. 16 - Diritto di recesso – Interruzione anticipata

Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo mediante comunicazione scritta con un preavviso di 30 (trenta) giorni ai sensi dell'art. 1373 comma 2 c.c ovvero qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Accordo o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Il Capofila informerà tempestivamente il Ministero della Salute e, sulla base del riscontro ricevuto dal Ministero, il Capofila valuterà eventuali responsabilità con l'adozione di provvedimenti conseguenti, se necessario.

Art. 17 – Obblighi di tracciabilità


Ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010, n. 217, le Parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 18 - Disciplina anticorruzione

Le Parti si impegnano a rispettare la normativa anticorruzione applicabile in Italia.

Le Parti e le proprie strutture scientifiche ed amministrative si impegnano a collaborare in buona fede, nei limiti di quanto previsto dalla normativa italiana di cui sopra, con il personale ed il management del Capofila al fine di facilitare la piena e corretta attuazione degli obblighi che ne derivano e l'attuazione delle procedure operative a tal fine messe a punto dal Capofila.





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Le UU.OO. dichiarano di aver preso visione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e del “Codice di comportamento dello IOR” in esso contenuto, adottato da IOR, disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo: <https://www.ior.it/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza> e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.

IOR, da parte sua, dichiara di avere preso visione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e del “Codice di Comportamento” di ogni singola U.O.

Le singole U.O. si impegnano ad informare immediatamente il Capofila circa ogni eventuale violazione del presente articolo di cui venga a conoscenza ed a rendere disponibile al Capofila od ai suoi incaricati tutti i dati informativi e la documentazione per ogni opportuna verifica.

La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento del presente Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.

Art. 19 - Risoluzione di controversie

Le Parti convengono che il presente Accordo sia disciplinato dalla Legge Italiana e che per qualsiasi controversia, originata dallo stesso o comunque relativa alla sua efficacia, interpretazione e/o esecuzione, non risolvibile in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Bologna.


Art. 20 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo si rinvia alla Convenzione e all’Avviso.

Art. 21 – Registrazione e bolli

Il presente Accordo viene redatto in un unico originale in formato digitale e viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all’art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come aggiunto dall’art. 6, D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012, n. 22.





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



L'imposta di bollo è a carico di IOR ed è assolta in modo virtuale dalla stessa (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Bologna Direzione Provinciale di Bologna Ufficio Territoriale di Bologna n. 2 - n. 4351 del 15/01/2018).

Il presente Accordo è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli

Rappresentante Legale e Direttore Generale

Dr. Andrea Rossi

Per IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri-Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

Rappresentante Legale e Direttore Generale

Dr. Livio De Angelis

Per AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO-PAUSILIPON

Rappresentante Legale e Direttore Generale


Dott. Rodolfo Conenna

Per IRCCS- Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari

Rappresentante Legale e Direttore Generale

Avv. Alessandro Delle Donne





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



ALLEGATO A SCHEMA PER IL TRASFERIMENTO DI MATERIALE

MATERIALE FORNITO

1. DESCRIZIONE DEI MATERIALI

XXX si impegna a consegnare a XXX i seguenti Materiali che verranno utilizzati per lo svolgimento delle attività progettuali:

- XXX;
- XXX;

2. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI CONSEGNA DEI MATERIALI

La consegna dei materiali potrà avvenire solo dopo la sottoscrizione del presente Allegato.

- Il Materiale dovrà essere spedito in un'unica spedizione/nr. xxx spedizioni, su richiesta di XXX, e dovrà essere consegnato presso:
XXX.